

***La sentenza della Corte di Cassazione n. 7560 dep. 18.03.19: il compenso del difensore a carico dell'erario può essere liquidato in misura inferiore a quanto stabilito in sede condanna del soccombente alle spese giudiziali***

Il difensore patrocinatore a spese dello Stato di più soggetti, dei quali viene accolta, seppur in misura inferiore rispetto al chiesto, la domanda di risarcimento di danni, con condanna del soccombente al pagamento delle spese processuali in favore dell'erario, pari a € 10.000,00, oltre accessori di legge, si vede liquidato con un successivo decreto, il proprio compenso nella misura di poco più di € 3.700,00, oltre accessori di legge.

Proposta opposizione ai sensi dell'art. 170, d.P.R. 115/2002, il Presidente del Tribunale la respinge in quanto "il compenso liquidato ai sensi dell'art. 82, d.P.R. 115/2002 non deve necessariamente corrispondere a quanto liquidato in sentenza a favore dell'erario, potendo il predetto difensore censurare solo l'errata applicazione delle disposizioni del d.P.R. 115/2002".

Il difensore ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza per violazione degli artt. 82 e 130 d.p.r. n. 115/02 atteso che il compenso in suo favore è stato quantificato in un importo inferiore a quello liquidato in sentenza e posto a carico del soccombente, mentre il Giudice avrebbe dovuto procedere a detta liquidazione applicando i parametri contenuti nell'art. 82 d.P.R. 115/2002, per evitare che subisse una palese disparità di trattamento "in funzione del diverso destinatario del provvedimento (...) e di evitare un indebito arricchimento dello Stato, ma la Corte adita ne ha disposto il rigetto.

Infatti, richiamando due pronunce della Corte Costituzionale (ordd. nn. 122/2016 e 270/2012), la Corte ribadisce che *“deve essere escluso che, ove sia pronunciata condanna alle spese di giudizio a carico della controparte del soggetto ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, vi sia una iniusta locupletatio dell’Erario, atteso che la somma che, ai sensi dell’art. 133 d.lgs. n. 115 del 2002, va rifiuta in favore dello Stato deve coincidere con quella che lo Stato liquida al difensore del soggetto non abbiente”*.

Inoltre si osserva che, *“in un giudizio civile, il criterio di determinazione del compenso, con la previsione dell’abbattimento nella misura della metà della somma risultante in base alle tariffe professionali, non impone al professionista un sacrificio tale da risolvere il ragionevole legame tra l’onorario a lui spettante ed il relativo valore di mercato, trattandosi, semplicemente, di una, parzialmente diversa, modalità di determinazione del compenso medesimo, tale da condurre ad un risultato sì economicamente inferiore a quello cui si sarebbe giunti applicando il criterio ordinario, e tuttavia ragionevolmente proporzionato, e giustificato dalla considerazione dell’interesse generale che il legislatore ha inteso perseguire, nell’ambito di una disciplina, mirante ad assicurare al non abbiente l’effettività del diritto di difesa in ogni stato e grado del processo, nella quale la liquidazione degli onorari professionali è suscettibile di restare a carico dell’erario”*.

La normativa, in buona sostanza, ha la sua ragione nell’interesse pubblico e si manifesta coerente con *“il margine di ampia discrezionalità di cui il legislatore gode nel dettare le norme processuali (cfr. ord.n. 26 del 2012), nel cui novero sono comprese anche quelle in materia di spese di giustizia (cfr. ordinanza n. 446 del 2007)”*.

L'avvocato, infine, *“non ha alcun titolo ad ottenere più di quanto risulti dalla corretta applicazione delle disposizioni del testo unico”*, potendo contestare solo sotto tali profili il decreto ex art. 82 t.u.

cit.(rich. Corte Cost ord. n. 270/12, cass. sent. n. 21611/2017, cass. sent. n. 18167/16, cass. sent n. 46537/11).

Il testo integrale della sentenza si trova nella biblioteca del sito dell'associazione [www.anvag.it](http://www.anvag.it)

*(a cura del comitato per la legislazione e ricerca dell'A.N.V.A.G. – 03/19)*